

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS570 - COMUNE DI ALBAVILLA (CO) - RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Roma, 7 aprile 2009

Comune di Albavilla

Oggetto: richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 16 febbraio 2009, relativa all'affidamento *in house* del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani alla società Service 24 S.p.A. da parte del Comune di Albavilla (CO), per il periodo dal 1 agosto 2009 al 31 dicembre 2010.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 2 aprile 2009, evidenzia, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, come il differimento del termine di scadenza di un affidamento già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 133/2008 non sembra ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 23 bis, commi 3 e 4, in quanto il rapporto sottostante continuerebbe ad essere regolato dall'atto originario di attribuzione del servizio, senza integrare un affidamento *ex novo*.

Tuttavia tale scelta, rappresentando in ogni caso una deroga al principio generale di apertura e concorrenzialità delle procedure per l'affidamento di appalti o servizi pubblici, va attentamente valutata alla luce della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza e, peraltro, debitamente motivata dall'Ente Locale procedente. Al riguardo si richiama quanto previsto dal comma 9 dell'art. 23 bis, secondo cui "*entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica*".

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

AS571 - COMUNE DI MARCON (VE) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Roma, 27 marzo 2009

Comune di Marcon
Settore Servizi alla Popolazione

Oggetto: richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 17 novembre 2008 relativa all'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica da parte del Comune di Marcon (VE).

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 marzo 2009, ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, i servizi in oggetto non sono riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e non vi sia, pertanto, luogo a provvedere. La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

AS572 - COMUNE DI VITERBO - SERVIZI VARI

Roma, 27 marzo 2009

Comune di Viterbo
Settore III^ Bilancio – Tributi – Società Partecipate

Oggetto: richiesta di parere ex art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, pervenuta in data 17 novembre 2008 relativa all'affidamento diretto dei servizi cimiteriali, di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del nuovo palazzo di giustizia e di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento in uso o proprietà dell'Amministrazione comunale da parte del Comune di Viterbo.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 marzo 2009, ha ritenuto, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, che ai sensi del comma 12 dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, l'affidamento dei servizi in oggetto esuli dall'ambito di applicazione del comma 4 dell'art. 23 bis, in quanto trattasi di procedure avviate in un momento antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 112/2008. Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto che non vi sia luogo a provvedere.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

AS573 – VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA – SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Roma, 24 giugno 2009

Comune di Acquanegra Cremonese
Comune di Castelvisconti
Comune di Corte de' Cortesi con Cignone
Comune di Crotta d'Adda
Comune di Grumello Cremonese ed Uniti
Comune di Robecco d'Oglio
Comune di Sesto ed Uniti
Comune di Spinadesco

Oggetto: richiesta di parere ai sensi dell'art. 23bis, comma 4 del d.l. n. 112/2008, così come convertito in legge n. 133/2008 relativa all'affidamento secondo modalità *in house* del servizio di gestione rifiuti.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell'11 giugno 2009, ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 23-bis a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Il fatto che l'azienda ASPM Servizi Ambientali S.r.l. possa fornire servizi a favore di altri Enti pubblici e di soggetti privati oltre che provvedere alla progettazione e costruzione di impianti e infrastrutture per conto di terzi con vere e proprie finalità imprenditoriali, conferisce alla società la possibilità di effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

**AS574 - COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT) - SERVIZIO DI GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VULCI**

Roma, 24 giugno 2009

Comune di Montalto di Castro
Sindaco

Oggetto: richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di gestione, valorizzazione e fruizione dell'area archeologica di Vulci.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell'11 giugno 2009, ha ritenuto, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, che il servizio in oggetto, in quanto avente natura strumentale rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, non è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
